



# Vademecum F.I.KBMS

## ASSEMBLEE ORDINARIE ELETTIVE

### ORGANISMI TERRITORIALI – COMITATI REGIONALI

#### Assemblea Regionale

1. Art.48.4 – Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma
2. Art.48.7 - L'Assemblea Regionale Elettiva deve avere luogo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Nazionale.
3. Art.48.8 L'Assemblea è convocata a mezzo avviso pubblicato sul sito internet del proprio Comitato e spedito per raccomandata o pec agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione ai sensi dell'art. 48.4. A tal fine i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
4. Art.48.13 – Possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto anche gli altri affiliati della Regione.
5. Art.48.15 -Per la costituzione, la direzione, la validità, la partecipazione all'Assemblea Regionale, per il diritto e l'esercizio del voto, nonché per le modalità di deliberazioni della Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.

#### Assemblea Costituente per Nuovo Comitato

1. Art.48.4 L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente.
2. Art.48.6 - Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale.
3. In caso di prima assemblea per la costituzione del primo comitato il sito di riferimento è quello nazionale
4. Art.48.13 – Possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto anche gli altri affiliati della Regione.

#### Requisiti:

1. Art.21.2 - L'Assemblea è composta dalle Società affiliate di cui al punto 4) aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo Presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario, delegato dal presidente stesso, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
2. Art.21.3, 21,9 e l'articolo 10.1 Hanno diritto di voto le Associazioni e le Società che risultano **iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI** o che siano Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, **nonché che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea con integrazioni e modifiche intervenute con Deliberazione nr.1669 del 5 agosto 2020 (pubblicata sul sito internet istituzione dell'Ente). Il Consiglio Nazionale del Coni** considerata la situazione del tutto eccezionale creatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente sospensione per Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutte le attività sportive sul territorio nazionale a partire dal mese di marzo u.s., ha deliberato in via eccezionale e limitatamente alle Assemblee elettive delle FSN e DSA non ancora convocate che si svolgeranno entro il 15 marzo 2021 quanto segue:
  - *è riconosciuto il voto di base alle affiliate che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea elettiva e a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento dell'Assemblee (stagioni sportive 2018-2019 - 2019 e/o 2019/2020 - 2020 e/o 2020/2021 - 2021 a seconda della data di convocazione dell'assemblea);*
  - *per le FSN/DSA che adottano il sistema dei c.d. voti plurimi, i voti premianti saranno attribuiti, sempre nel rispetto dei propri statuti, con riferimento ai risultati conseguiti nell'edizione delle competizioni e/o campionati svolti regolarmente e/o dichiarati conclusi almeno 60 gg. prima della data di celebrazione delle rispettive assemblee elettive.*



3. **21.3 bis** A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali.
4. **Attenzione** l'attività sportiva è data dagli atleti, pertanto le società devono avere un minimo di atleti tesserati, incluso il Rappresentante Atleta se eletto;
5. Art. 48.12 I criteri di attribuzione del diritto di voto e di validità delle deliberazioni sono quelli indicati per l'Assemblea Nazionale.

#### Rappresentanti Tecnici e Atleti:

1. La partecipazione, con diritto di voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e tecnici eletti dagli atleti e tecnici maggiorenni, in possesso di cittadinanza italiana e regolarmente tesserati per l'anno di celebrazione dell'assemblea in seno alla propria società e in attività. I Rappresentanti Tecnici e Atleti non possono essere portatori di alcuna delega e ad essi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una sola delle categorie per le quali risulta tesserato. (Art.21.7 – 21.8 – 21.12);
2. Le società devono, quindi, procedere, al proprio interno alla elezione del rappresentante degli atleti e dei tecnici inviando in segreteria il verbale per la registrazione al Tesseramento Online, vedasi norma su Guida 2020/2021, entro 10 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea. Gli eletti devono risultare tesserati nelle categorie che rappresentano ed essere in attività.
3. Nel caso in cui, in sede di assemblea, non sia rappresentata la componente atleti e o tecnici di una società, la relativa quota di voti non può essere esercitata dal Presidente della società, né da alcun altro tesserato.
4. I rappresentanti di atleti e tecnici non possono portare delega ma, in caso di impedimento, possono essere sostituiti, in qualità di supplenti, da coloro che seguono nella graduatoria dell'elezione interna della società di appartenenza (Art. 21.13), sempre se risultanti da comunicazione depositata.

#### Validità dell'Assemblea:

1. Art. 47.1 Il Consiglio Federale istituisce il Comitato Regionale nelle regione in cui vi siano almeno 10 affiliati con diritto di voto in regola di affiliazione.
2. Art. 47.2 Qualora il numero degli affiliati dovesse ridursi al di sotto delle dieci unità, il Consiglio Federale delibererà lo scioglimento del Comitato Regione e provvederà a nominare un Delegato Regionale.
3. Art.47.5 L'istituzione di un nuovo Comitato Regionale ha effetto immediato dopo la delibera del Consiglio.
4. Art. 23.1 - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voti in regione. In seconda convocazione, successiva almeno di un'ora, con la presenza di almeno ¼ degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/5 del totale dei voti in regione.
5. Art. 23.1 bis I quorum costitutivi di cui al comma precedente sono calcolati sul numero delle società presenti o delegate ove previsto, con esclusione di atleti e tecnici e non sul numero dei voti.
6. Art.23.5 - Le elezioni elettive devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto (omissis) – in cabina o in luogo isolato.
7. L'elenco delle Società aventi diritto al voto in allegato alla convocazione è provvisorio, in quanto in corso le riaffiliazioni, l'elettorato si configurerà in sede di Verifica Poteri e sarà costituito dalle sole società Affiliate 2020/2021.
8. All'Assemblea regionale partecipano inoltre senza diritto di voto gli altri affiliati, le nuove società e i gruppi aggregati che risultano affiliati e tesserati per l'anno di celebrazione dell'Assemblea, altresì su invito il Presidente federale e gli altri componenti secondo il disposto dell'art.42 comma 11 dello statuto federale (Art.48.13).
9. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all'Assemblea, nonché coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo del pagamento quote di affiliazione o di tesseramento. (Art.21.4).
10. Nelle Regioni con meno di 50 Società Votanti non è prevista nessuna delega esterna, ossia il Presidente di società può dare mandato, in caso di sua impossibilità, solo ad un proprio Consigliere di Società e non ad Altro Affiliato (Art. 48.3).
11. Nelle Regioni con più di 50 Società e fino a 100 è prevista una delega ai Presidenti di Società aventi diritto di voto ed appartenenti alla stessa Regione:
12. I candidati alle cariche elettive e i componenti del Consiglio Federale non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
13. Art.22.9 - Avverso l'errata o omessa attribuzione del diritto di voto, è consentita impugnazione entro 7 giorni dalla pubblicazione (omissis).



### Candidature:

1. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche regionali, come da Art. 69, devono presentare la propria candidatura almeno 10 giorni prima dell'Assemblea alla segreteria regionale (Art.68.2). Nel caso di prima Assemblea per la costituzione di un nuovo Comitato presso la Segreteria Nazionale.
2. Art.67.2 I membri uscenti di qualsiasi Organo Centrale e Periferico dovranno attenersi al medesimo procedimento e presentare la propria candidatura termini come di seguito previsti e ciò sia per concorrere all'elezione nelle medesime cariche rivestite, sia per concorrere a nuove cariche.
3. Art.67.3 Gli aspiranti alle cariche elettive federali devono essere regolarmente tesserati al momento del deposito della candidatura e dell'elezione (omissis).
4. Le cariche elettive federali regionali sono le seguenti e vengono elette con schede separate (art.49.1):
  - a) Presidente Regionale nr.1;
  - b) Consiglieri in quota Affiliati nr. 2;
  - c) Consiglieri in quota Tecnici nr. 1;
  - d) Consiglieri in quota Atleti nr. 1;Segue poi la nomina di un Vicepresidente a cura del nuovo Consiglio nella prima riunione utile.
5. Le candidature alla Presidenza di organi territoriali devono essere presentate da almeno 3 aventi diritto di voto; le candidature di rappresentanti di Affiliati, Atleti e Tecnici per i Consigli di organi territoriali devono essere presentate da due esponenti delle rispettive categorie nel territorio se gli Affiliati aventi diritto al voto sono più di 15 (*non necessita nelle regione con meno di 15 società votanti*);
6. I rappresentanti dovranno presentare, in sede di verifica poteri, la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea. I Dirigenti, gli Atleti ed i Tecnici aventi diritto di partecipazione dovranno essere in regola con qualsiasi pendenza relativa ad affiliazione, tesseramento, tasse federali, ammende od altro, i cui termini di pagamento siano scaduti alla data dell'Assemblea;
1. Tutti i candidati alle cariche elettive federali periferiche devono essere residenti nella regione di pertinenza. La candidatura non è ammessa, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale. Tutte le cariche elettive federali periferiche sono onorifiche;  
I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.
2. 74 bis 2 I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 26.15 del presente Statuto possono svolgere se eletti un ulteriore mandato.
3. Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità.

### Lista Società Aventi Diritto di Voto – Voto Plurimo:

1. L'elenco allegato alla convocazione riporta le società sportive aventi diritto di voto con la somma del voto plurimo acquisito con il Voto base (10 punti) spettante in sede assembleare a ciascuna Società, ai sensi di quanto previsto nello Statuto Federale art.21 comma 9.
2. Le Associazioni/Società Sportive aventi il diritto di voto devono risultare in regola con affiliazione e tesseramento 2020/2021 che deve avvenire entro le date assembleari e se presenti i requisiti di cui ai commi precedenti.
3. I voti plurimi sono determinati, tenuto conto dei risultati ottenuti nelle gare svoltesi nell'arco del quadriennio sportivo, con inizio al 01/09 e scadenza al 31/ 08 di ogni anno contemplato nel quadriennio olimpico, ad esclusione del 2020 che per causa di forza maggiore (emergenza sanitaria) non si sono potuti svolgere.
4. Avverso l'errata od omessa attribuzione del diritto di voto, è consentito da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale impugnazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale CONI (art. 22.9 dello Statuto Federale).
5. Eventuali ricorsi, con l'indicazione scritta dei motivi, devono essere depositati (a mezzo raccomandata, pec o a mano) presso la Segreteria Federale (Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 Monza – segreteria@fkbms.net), a pena di irricevibilità, con atto sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva o da chi è legittimato a richiederlo.
6. La Segreteria federale può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

**Note :**

- 1) I rappresentanti delle Società dovranno presentare, all'atto della verifica dei poteri la dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società interessata attestante l'avvenuta elezione del rappresentate Atleta e Tecnico se non precedentemente registrata nel Tesseramento ONline;
- 2) E' vietato il cumulo di qualifiche ai fini dell'esercizio del diritto di voto. Laddove, nell'ambito dell'attività federale, il tesserato fosse in possesso di diverse qualifiche ( ad es. atleta/tecnico), potrà votare esercitando solo una di dette qualifiche;
- 3) Si raccomanda di portare con sé un documento di identità valido per il riscontro delle firme.
- 4)

**Nota Conclusiva**

Per quanto non contemplato vigono le norme contenute nello Statuto (gli articoli ivi richiamati si riferiscono allo Statuto Federale) e nel Regolamento Organico F.I.KBMS, nonché le norme previste dal Coni e le normative di legge in vigore.